

Codice A1012A

D.D. 23 giugno 2020, n. 260

OGGETTO : Occupazione temporanea , imposizione servitù di gasdotto e di servitù di passaggio carrabile a favore SNAM Rete Gas S.p.A. , relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto " Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - DP 75 bar - Variante " per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea



ATTO DD 260/A1012A/2020

DEL 23/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: OGGETTO : Occupazione temporanea , imposizione servitù di gasdotto e di servitù di passaggio carrabile a favore SNAM Rete Gas S.p.A. , relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “ Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4”) - DP 75 bar - Variante “ per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/ AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” . Proroga della durata dell’occupazione temporanea fino a tutto il 27.06.2021 .

Premesso che :

La Società richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A - aveva a suo tempo presentato istanza alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio , tra gli altri , del nuovo gasdotto “ Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4”) - DP 75 bar - Variante “ per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” , localizzato nel Comune di NOVI LIGURE (AL) , previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio , nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Vista la Determinazione dirigenziale n. 933 in data 14.12.2015 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. , ha approvato le risultanze della Conferenza dei Servizi (riunitasi in data 23.09.2015) che così si possono sintetizzare :

1. approvazione del progetto definitivo dell’opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data

12.05.2015 , come integrato dalla documentazione allegata alle Note n. 12991 e n. 13001 in data 19.08.2015 ;

2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. , art. 12 , comma 1 , lett. B) ;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , con conseguente adozione di variante urbanistica , relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze :
 - metri 17.00 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 64 bar - diametro 550 mm (22") ;
 - metri 11.50 per parte dall'asse della tubazione libera per i gasdotti con pressione 64 bar - diametri 400 mm (16") - 250 mm (10") - 100 mm (4")
 - metri 13,50 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 75 bar - diametro 100 mm (4") ;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici - allo scopo di ottenere , ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile , con determinazione urgente dell'indennità provvisoria , (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) , onde garantire , con l'esercizio dei nuovi gasdotti :

- la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale ;
- la risoluzione delle interferenze tra le nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” e gli impianti esistenti che , rimanendo nell'attuale posizione , ne impedirebbero la realizzazione .

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. , con la sopraccitata istanza nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto / servitù di passaggio carrabile e le aree soggette ad occupazione temporanea , con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001. e s.m.i. .

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù , ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005 , mediante comunicazioni personali , pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di NOVI LIGURE (AL) .

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni , i seguenti aventi diritto , Signori BALOSTRO Anna Maria , DAFFONCHIO Giuseppe , DAFFONCHIO Vittorio e GUIDO Assunta , avevano presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva , agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.a. a titolo provvisorio , nonché alle modalità di esecuzione dei lavori .

Vista la propria Determinazione n. 212 in data 27.05.2019 con la quale non erano state accolte le sopraccitate osservazioni ed erano stati autorizzati , ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , l'asservimento con determinazione urgente delle indennità stabilite a titolo provvisorio - nonché l'occupazione temporanea per la durata di 12 mesi dalla data di immissione

nel possesso - delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori di costruzione del nuovo gasdotto , “ Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4”) - DP 75 bar - Variante “ per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” .

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si erano svolti in data 27 Giugno 2019 .

Dato atto che , con nota n. 325 in data 29.05.2020 , SNAM Rete Gas S.p.A. , in merito ai lavori di che trattasi , ha comunicato quanto segue :

- in data 09/07/2019, durante i lavori per l’impianto del cantiere , è stato rinvenuto un reperto archeologico consistente in una struttura in ciottoli prontamente segnalato alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ;
- dopo un sopralluogo congiunto eseguito con il funzionario della stessa Dott. Lerma, si è reso necessario un approfondimento mediante specifica indagine ;
- in data 08/08/2019 tale attività si è conclusa con la demolizione della citata struttura , previa autorizzazione della Soprintendenza ;
- in data 18/07/2019 durante l’attività di cantiere sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura pertanto , come prescritto dalla vigente legislazione , la Direzione Lavori ha provveduto a comunicare tale ritrovamento al Comune di Novi Ligure ;
- in data 13/09/2019 il Comune ha autorizzato lo smaltimento ed ha prescritto dei campionamenti sul terreno al fine di effettuare le analisi sia sul materiale di cumulo che sul fondo dello scavo ;
- in data 14/02/2020 tali attività si sono concluse con lo smaltimento di tutti i rifiuti rinvenuti;
- soltanto in data 09/10/2019 R.F.I. ha rilasciato, nell’ambito della risoluzione delle interferenze per la linea AV, l’autorizzazione all’attraversamento ferroviario della linea Torino – Genova esistente (facente parte della Variante emarginata) malgrado l’Autorizzazione Unica fosse stata emessa con il provvedimento regionale n. 933/2015 sopraccitato ;
- a seguito della situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da COVID 19, al fine di attuare le misure in materia di contenimento sono state sospese, a decorre dal 23/03/2020 tutte le attività di cantiere inerenti il metanodotto in epigrafe .

Rilevato che , alla luce di quanto sopra esposto nella predetta nota n. 325/2020 , per cause non dipendenti dalla propria volontà , SNAM Rete Gas S.p.A. ritiene impossibile ultimare i lavori entro la data del 27.06.2020 , così come previsto dal proprio provvedimento n. 212 del 27.05.2019 .

Vista l’istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici , allo scopo di ottenere la proroga del periodo di occupazione temporanea, (a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 212/2019) , per ulteriori dodici mesi, e cioè fino a tutto il 27.06.2021 , al fine di consentire il completamento dell’ opera di cui all’oggetto.

Visto il Piano Particolare stralcio trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza nel quale sono evidenziate con il colore verde le aree di occupazione temporanea , con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio .

Rilevata, alla luce di quanto sopra esposto, la fondatezza delle motivazioni addotte da SNAM Rete Gas S.p.A. nella richiesta di proroga del periodo di occupazione temporanea dei terreni di che trattasi in quanto :

- lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti durante gli scavi secondo le disposizioni comunali (durato circa 5 mesi) ha notevolmente rallentato l’attività del cantiere ;

- anche gli eventi alluvionali di novembre 2019 che hanno colpito tutta la provincia di Alessandria , hanno contribuito a rallentare l'attività del cantiere ;
- infine l'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da COVID 19 , ha bloccato i lavori di che trattasi per ulteriori 2 mesi circa .

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza , e comunque entro il 26.06.2020 , la proroga per ulteriori dodici mesi del periodo di occupazione temporanea sulle aree interessate dai lavori di che trattasi , al fine di consentire il completamento dell' opera di cui all'oggetto .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto , in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 , artt. 4-6 dell' Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 .

Tutto quanto sopra premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
- Artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144". D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".
- Artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

determina

ART 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è concessa la proroga sino a tutto il 27.06.2021 del periodo di occupazione temporanea a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 212/2019 , che scadrà il 27.06.2020 , limitatamente agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) , meglio identificati con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento , al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto .

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di continuare ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione , che dovrà avvenire entro e non oltre il 27.06.2021 .

ART. 2

Le indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori , come meglio quantificate nell'Allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento , sono state determinate ai sensi dell' art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. .

ART 3

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori è invitato a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici , Via Viotti n. 8 , 10121 Torino , e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A. , nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso , se condivide l'indennità offerta , come previsto dall' art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. . La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ogni proprietario deve dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e deve comprovare la piena e libera disponibilità dell'immobile .

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate, da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge .

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio , a cura della medesima Struttura regionale , verrà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di servitù di gasdotto , come previsto dall'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) , indicandone (in modo leggibile) le complete generalità .

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART 4

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili .

ART 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 .

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale .

ART. 6

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104 . E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino , come disposto dall' art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta